

STATUTO

SALUS AMABILIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIVASSO TO VIA PO' 13/B

Numero REA: TO - 1238048

Codice fiscale: 11745570017

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B/1572"	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Costituzione - denominazione - sede	
	È costituita, a'sensi della normativa vigente e in	
	particolare a'sensi dell'Articolo 1 lettera b) della legge	
	n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata:	
	"SALUS AMABILIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", siglabile	
	"SALUS AMABILIS S.C.S.", senza vincoli di rappresentazione	
	grafica.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Chivasso (To) e potrà	
	istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e	
	rappresentanza del movimento cooperativo.	
	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà	
	essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei	

	soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi	
	della mutualità ed ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di	
	attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, nelle percentuali e secondo quanto definito	
	dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali	
	modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma	
	mutualistica e senza fini di lucro, l'autogestione	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci operatori alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento	
	dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà	
	avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni	
	fornite da lavoratori non soci.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico	
	così come definito all'articolo precedente, conformemente	

	alla sua denominazione ed al relativo significato	
	etimologico, ha per oggetto attività finalizzate	
	all'inserimento in ambito lavorativo di persone svantaggiate	
	e/o a fornire beni e servizi a soggetti svantaggiati per il	
	miglioramento delle condizioni di vita, sociali e culturali	
	delle persone in condizioni di svantaggio e delle loro	
	famiglie ed in particolare potrà esercitare attività:	
	- agricole (sia essenzialmente agricole che agricole per	
	connessione, a'sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile)	
	con l'intenzione di produrre alimenti preferibilmente in	
	stile "biologico" con la finalità di consentire la	
	nutrizione con un cibo completo e sano. I prodotti agricoli,	
	dell'allevamento e della silvicoltura potranno essere usati,	
	trasformati e commercializzati in tutte le forme possibili	
	ammesse dalla legge e quindi anche eventualmente scambiati	
	presso il fondo o i fondi di produzione, pure a favore di	
	enti pubblici o privati, eventualmente trasportati fino alle	
	rispettive destinazioni. Per queste attività la Cooperativa	
	può gestire sia stabilmente che temporaneamente, in proprio	
	o per conto terzi, aziende agricole in proprietà o in	
	affitto, attività di conservazione e trasformazione di	
	prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati,	
	lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi,	
	attività di manutenzione di verde pubblico o privato,	
	attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	

	prodotti;	
	- edilizie, con la finalità di consentire di realizzare	
	ambienti maggiormente sani all'origine ove poter vivere,	
	favorendo la bioedilizia, l'uso di materiale vegetale, il	
	risparmio energetico, l'inserimento armonico degli edifici	
	nell'ambiente naturale circostante <i>et cetera</i> , comprese	
	manutenzioni e riparazioni di immobili, lavori di	
	installazione, riparazione e manutenzione di impianti	
	elettrici e/o idraulici e/o di riscaldamento e/o	
	condizionamento, nonché l'esecuzione di opere in muratura ed	
	intonaci, fino alla posa in opera di pavimenti e	
	rivestimenti; tinteggiature interne ed esterne; attività	
	affini e complementari finalizzate a progetti di inserimento	
	lavorativo di soggetti svantaggiati;	
	- ricettive e/o ristorative, per consentire una qualità dei	
	soggiorni e della ristorazione di godere dei frutti di	
	attività organizzate in forma rivolta alla salvaguardia	
	della salute. Concretamente la conduzione e la gestione di	
	locali come ad esempio bar, alberghi, ostelli, campeggi,	
	villaggi turistici, case vacanze, <i>bed & breakfast</i> , <i>country</i>	
	<i>houses</i> , caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, birrerie,	
	rosticcerie, <i>pub</i> , gelaterie, servizi di ristorazione in <i>self</i>	
	<i>service</i> (a sé stanti o inclusi in strutture più ampie come	
	ad esempio un bar in un centro turistico);	
	- di vendita al minuto, all'ingrosso ed in qualsiasi altra	

	forma lecita, di alimenti e bevande ed altri articoli	
	specifici dei bar, caffè, gelaterie, ristoranti, pizzerie,	
	panetterie, birrerie ed esercizi similari, nonché di tutto	
	ciò che è simile, annesso, affine e complementare;	
	- di vendita di prodotti dell'ingegno e dell'arte, quali	
	libri, <i>compact disk</i> musicali, giochi da tavolo, modellismo;	
	- ricreative e sportive, per consentire un idoneo approccio	
	consapevole e responsabile a tutti i giochi leciti ed	
	autorizzati, ai divertimenti ed agli sport, nessuno escluso,	
	intesi a favorire il buon umore e la socializzazione.	
	Concretamente la gestione di impianti sportivi, club	
	sportivi, centri sportivi, palestre, centri benessere,	
	saloni di bellezza e di cura della persona, centri estetici,	
	piscine, stabilimenti balneari, sale giochi, circoli	
	ricreativi e locali destinati all'intrattenimento, nonché la	
	promozione e gestione di centri di aggregazione sociale,	
	educativa, culturale, eventualmente con annessi pubblici	
	esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande	
	(all'ingrosso ed dettaglio), sale di ritrovo e di	
	ricreazione che accrescano il benessere e il grado di	
	integrazione sociale;	
	- di divulgazione di pratiche salutari: ovvero, corsi di	
	cucina salutistica, <i>yoga</i> , metodo <i>Bates</i> , ed altri affini o	
	compatibili per natura;	
	- di vendita di tutti i prodotti per la salute che non siano	

	sottoposti a vincolo farmaceutico/medico (siano essi, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, libri, caraffe	
	filtranti, massaggiatori oculari, tappetini <i>mysa</i> , apparecchi	
	per magneto-terapia, tisane, erbe medicinali ed altri affini	
	o compatibili per natura); e di favorire lo sviluppo di	
	iniziative nell'ambito della salute, del benessere fisico,	
	psicologico, spirituale attraverso lo svolgimento di tutte	
	le attività che realizzano, direttamente o indirettamente,	
	questo scopo;	
	- di vendita di prodotti il cui uso favorisce l'ecologia (a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, pannelli	
	fotovoltaici, detergenti non inquinanti ed altri prodotti	
	della stessa natura e/o affini, similari o compatibili <i>et</i>	
	<i>cetera</i>);	
	- di organizzazione di viaggi nel rispetto della vigente	
	disciplina in materia, <i>tour</i> enogastronomici orientati al	
	salutismo, auto e moto-raduni;	
	- di organizzazione, promozione e gestione di eventi quali	
	fiere, convegni, congressi, eventi musicali, sportivi e di	
	modellismo, conferenze e <i>meeting</i> , inclusa la gestione e la	
	fornitura di personale operativo nell'ambito delle strutture	
	in cui hanno luogo gli eventi;	
	- di ideazione e conduzione di campagne pubblicitarie, di	
	consulenza in materia pubblicitaria, di fornitura di servizi	
	creativi, di produzione di materiale pubblicitario;	

	- di edizione di libri, quotidiani, riviste e periodici sia	
	in forma cartacea che elettronica o a mezzo <i>internet</i> , di	
	formazione nel settore della comunicazione, della pubblicità	
	e del <i>marketing</i> ;	
	- di evangelizzazione, quali, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, incontri di preghiera, incontri formativi,	
	pellegrinaggi;	
	- educative/formative, quali, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, tutte le attività generiche e specifiche che	
	contribuiscono al miglioramento del benessere della persona	
	aumentando o migliorando qualche sua abilità, conoscenza,	
	competenza, virtù;	
	- di organizzazione di servizi per gli anziani, nessuno	
	escluso;	
	- di supporto nelle iniziative di aiuto fiscale, inteso	
	quale supporto in collaborazione con professionisti	
	abilitati nelle specifiche materie.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente	
	o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e	
	solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:	
	1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	

	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto	
	principale e non ai fini del collocamento presso il	
	pubblico, partecipando anche allo sviluppo e al	
	finanziamento di cooperative sociali;	
	2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche	
	consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri	
	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le	
	necessarie garanzie e fideiussioni;	
	3) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente	
	al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la	
	disciplina con apposito regolamento approvato con decisione	
	dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo	
	per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme	
	che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico,	
	entro i limiti disposti dall'articolo 2514 del Codice	
	Civile; può altresì accettare proventi derivanti da atti di	
	liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci	
	o non soci, nonché ottenere contributi pubblici e privati	
	anche per l'acquisizione di immobili, attrezzature,	

	apparecchiature e arredamenti, compresi affini o similari;	
	4) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, a'sensi della	
	legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico a'sensi	
	dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.	
	Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la	
	Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si	
	avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge	
	previste per la cooperazione in generale e/o per gli	
	specifici settori di attività nei quali opera.	
	Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la	
	raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di	
	assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio	
	a'sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra	
	operazione comunque vietata per le società cooperative dalle	
	vigenti e future disposizioni di legge.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 - Numero e requisiti	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che	
	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	

	all'oggetto della cooperativa, possano partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	In particolare possono assumere la qualifica di Soci	
	Cooperatori:	
	- le persone svantaggiate, a'sensi dell'Articolo 4 commi 1 e	
	2 della già citata legge n. 381/91 e successive	
	modificazioni;	
	- le persone disoccupate o che si trovino nella necessità di	
	lavorare;	
	- chi intendesse partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali e che avesse le caratteristiche per poterne far	
	parte.	
	Sono Soci Volontari coloro che prestano la loro attività	
	nella cooperativa gratuitamente, a'sensi dell'Articolo 2	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno	
	iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro	
	numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei	
	soci.	
	A'sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita	
	l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società.	

	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese o partecipano ad imprese che, secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta, in effettiva concorrenza o contrasto con	
	quest'ultima.	
	Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere	
	ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei	
	cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Articolo 6 - Categoria speciale di soci	
	A'sensi dell'Articolo 2527, comma 3 del codice civile, potrà	
	essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di	
	soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le	
	persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al	
	loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al	
	momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni,	
	in misura comunque non superiore al limite massimo fissato	
	dalla legge.	
	Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere	

	i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà	
	altresi i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articoleranno le fasi di formazione o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto	
	solamente nelle decisioni relative:	
	- all'approvazione del bilancio	
	- alla nomina delle cariche sociali	
	- alla modifica dello statuto.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere	
	nei casi previsti dalla legge e dall'Articolo 11 del	
	presente statuto. Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'Articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento	
	con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della relativa domanda.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere	
	esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	

	dall'Articolo 12 del presente statuto.	
	Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora l'Organo	
	amministrativo accerti:	
	a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza	
	dei doveri inerenti la formazione,	
	ovvero	
	b) il mancato adeguamento agli standard operativi della	
	cooperativa sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario o il mancato rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Articolo 7 - Ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	domanda scritta all'Organo amministrativo.	
	La domanda della persona fisica dovrà indicare:	
	a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale;	
	b) - l'interesse a far parte della cooperativa;	
	c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto e dai regolamenti interni;	
	d) - l'ammontare della quota di capitale che intende	
	sottoscrivere;	

	e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e	
	di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi	
	sociali;	
	f) - l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle	
	leggi vigenti sulla cooperazione.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente Articolo 5.	
	Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che	
	intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti	
	di legge, dovrà specificare:	
	1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la	
	data della costituzione;	
	2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e	
	la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato	
	la presentazione.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	

	di cui al precedente Articolo 5, delibera con prudenza sulla	
	domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta, tenendo	
	conto delle concrete possibilità lavorative esistenti al	
	momento della richiesta e delle esigenze della cooperativa.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto	
	la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,	
	in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	Articolo 8 - Domicilio dei soci	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10	

	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.	
	Articolo 9 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - a versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo	
	- la quota di capitale sottoscritto; i conferimenti dei soci	
	cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura,	
	aziende, macchinari e ogni altro bene previsto dalla legge;	
	- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo	
	amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri	
	organi sociali;	
	c) - a partecipare all'attività della Società, facendosi	
	carico responsabilmente del rischio d'impresa secondo le	
	previsioni delle vigenti normative, salvo il verificarsi di	
	una delle cause previste dal presente statuto per la perdita	
	della qualità di socio;	
	d) - a non aderire ad altre cooperative che perseguano	

	identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente,	
	nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	g) a favorire in ogni modo l'ideale della promozione della	
	salute, partendo dalla testimonianza delle attività	
	personali.	
	Articolo 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte o scioglimento e liquidazione in caso di	
	socio persone giuridiche.	
	Articolo 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che	

	non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro -	
	subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la	
	cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata A.R. alla Società. Gli Amministratori devono	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se	
	ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente	
	statuto legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione a'sensi di legge. Il	
	recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge	
	preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su	
	richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato,	
	decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	dichiarazione di recesso.	

	Articolo 12 - Esclusione	
	L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) - che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti,	
	dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci	
	e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori	
	con termine di almeno trenta giorni, non adempia al	
	versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa o comunque attività contraria agli	
	interessi sociali;	
	f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come definito	

	dall'articolo 1455 del Codice Civile;	
	g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	Cooperativa,	
	h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione a'sensi di legge, nel termine di 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione di esclusione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione -	
	Opposizione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo	
	amministrativo, alla deliberazione di recesso o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	

	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	amministrativo su tali materie sono demandate al foro	
	competente, a'sensi di legge.	
	L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote effettivamente versate,	
	eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o	
	ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale a'sensi dell'Articolo 2545-quinquies, comma 3	
	del codice civile.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante	
	alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	

	Per la frazione della quota assegnata ai soci a'sensi	
	dell'articolo 2545-sexies del Codice Civile, il rimborso può	
	essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso	
	dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di	
	cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.	
	Articolo 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, la società non continua con gli	
	eredi o legatari del socio defunto, i quali hanno diritto al	
	rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente	
	aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le	
	disposizioni dell'articolo precedente.	
	Articolo 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la	

	cessione di quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 17 - trattamento normativo ed economico dei soci	
	lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi	
	della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì	
	conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso	
	per prestazioni analoghe.	

	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa dei soci.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 18 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari,	
	rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di euro	
	50,00 (euro cinquanta/00).	
	b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di	
	cui all'Articolo 19 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi o legatari dei soci deceduti;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci a'sensi del precedente Articolo 9;	

	d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci	
	e/o prevista per legge o per statuto;	
	e) - con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente a'sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile	
	e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	2. le modalità di circolazione;	
	3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di pagamento degli interessi;	
	4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei	
	possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo	
	ed al relativo rappresentante comune si applica quanto	
	previsto dagli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.	

	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Articolo 19 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo,	
	con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente	
	Articolo 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	a'sensi di legge.	
	Articolo 20 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio e della documentazione	
	informativa a'sensi della normativa vigente e alla stesura	
	della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a	
	quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare	
	l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi	
	risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici	
	prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la	
	cooperativa, dei soci e della comunità tutta.	
	Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci	
	per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180	
	giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto	
	stabilito dalla legge;	
	b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'Articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate	

	dalla legge;	
	c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'Articolo 7 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al	
	capitale effettivamente versato, in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori, sotto	
	l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.	
	In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente	
	lettera d).	
	Articolo 21 - Ristorni	
	Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la	
	decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a	
	favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori	
	a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle	
	vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti	
	forme:	

	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.	
	Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può	
	ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra	
	operato dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni	
	caso essere effettuata in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti	
	in apposito regolamento, il quale dovrà tenere conto, in via	
	generale, dei seguenti elementi:	
	a) la qualifica/professionalità;	
	b) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 22 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	sottoposti alla loro approvazione da uno o più	
	amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) - la nomina degli amministratori;	

	c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	d) - le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere	
	a), b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle	
	precedenti lettere d) ed e), quelle relative alla nomina dei	
	liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione	
	e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali	
	la legge o il presente statuto espressamente prevedano tale	
	procedura devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare con metodo collegiale; detta procedura dovrà	
	altresì essere adottata quando lo richiedano uno o più	
	amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti di tutti i soci.	
	Articolo 23 - Decisioni dei soci mediante consultazione	
	scritta o consenso espresso per iscritto	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	

	consenso espresso per iscritto, ove adottata a'sensi di	
	legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari	
	vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal	
	soggetto che attiva il procedimento decisionale, purché sia	
	assicurato a ciascun socio avente diritto di voto il diritto	
	di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli	
	aventi diritto adeguata informazione in merito al suo	
	oggetto.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento ovvero di più documenti che contengano	
	il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci	
	portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i	
	soci con diritto di voto.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà	
	concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel	
	diverso termine indicato nella proposta di decisione.	
	Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comunica	
	espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è	
	considerato contrario alla proposta avanzata.	
	Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza	
	indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle	
	decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata	

	dalla società.	
	Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso	
	il termine stabilito per il perfezionamento dello stesso,	
	dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la	
	decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata	
	respinta, indicando distintamente il nominativo dei	
	favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è	
	pronunziato. Alla decisione così adottata verrà data	
	esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Articolo 24 - Assemblee	
	Quando la legge prevede invece il metodo assemblare o questo	
	venga richiesto da almeno un amministratore o da un numero	
	di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale	
	sociale la convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi -	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dei	
	soggetti così indicati, ad opera del collegio sindacale, se	
	nominato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato	
	almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a	
	destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito	
	per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o	
	trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il	
	telefax, la posta elettronica, sms, WhatsApp) idoneo a	
	garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato	
	agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci	

	(intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax,	
	l'indirizzo di posta elettronica, il numero di cellulare	
	comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul	
	detto libro soci).	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo -	
	presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano	
	presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione	
	degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente	
	all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere	
	informati in merito alla riunione ed agli argomenti da	
	trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa	
	discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere	
	conservata agli atti della società.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:	

	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno	
	presenti il presidente e il segretario.	
	Articolo 25 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	

	soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Ad esempio quando si tratta di deliberare sulla fusione o	
	sulla scissione della società, sul trasferimento della sede	
	sociale in altre località del territorio dello Stato al di	
	fuori del comune di appartenenza, oppure sullo scioglimento	
	anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei	
	soci iscritti nel libro dei soci ed aventi diritto al voto.	
	Articolo 26 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Si può anche votare per via telematica (sms e mail).	
	Articolo 27 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni	
	mediante consultazione scritta o consenso espresso per	
	iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla	
	società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e	
	che non sia amministratore o sindaco.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 28 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 29 - Amministrazione	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina:	
	a) - da un amministratore unico;	
	b) - da un consiglio di amministrazione composto da due a	
	cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina.	

	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o	
	per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della	
	nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione,	
	al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso	
	elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice	
	Presidente.	
	Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste	
	costituiscono il consiglio di amministrazione. In sede di	
	nomina è possibile tuttavia prevedere che l'amministrazione	
	sia ad esse affidata disgiuntamente o congiuntamente,	
	secondo quanto meglio determinato dai soci al momento della	
	nomina stessa, salvi i limiti di legge.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci	
	possono nominare il Presidente ed eventualmente uno o più	
	Vice Presidenti.	
	Articolo 30 - Poteri degli Amministratori	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione e per l'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'Articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,	
	ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o	
	congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,	
	ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere	
	attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta o a	
	maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione al	
	riguardo gli amministratori costituiranno il Consiglio di	
	Amministrazione che opererà con metodo collegiale.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli	
	amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi	
	i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per	
	evitare un danno alla società.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
	amministratori, ciascun amministratore può opporsi	
	all'operazione che un altro amministratore intende compiere;	

	competenti a decidere su tale opposizione sono i soci con	
	decisione assunta in forma assembleare, con le maggioranze	
	previste dal precedente articolo 25.	
	Articolo 31 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.	
	La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso	
	inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra	
	modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei	
	casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci	
	effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale	
	il voto del presidente.	
	Articolo 32 - Cessazione e sostituzione degli amministratori	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad	

	integrare detto organo; gli amministratori così nominati	
	rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci,	
	ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi	
	assumono una decisione mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in	
	questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei	
	soci per la sostituzione degli amministratori venuti a	
	mancare.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non	
	partecipano per due volte consecutive alle riunioni del	
	consiglio decadono dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i	
	Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di	

	socio.	
	Articolo 33 - Compensi agli Amministratori	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere	
	del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari	
	incarichi.	
	Articolo 34 - Rappresentanza	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò	
	autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove	
	nominato.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	

	firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od	
	impedimento del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio, previa	
	apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli	
	amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle	
	materie loro delegate.	
	In caso di amministrazione attribuita a più amministratori	
	non collegialmente ma disgiuntamente o congiuntamente tra	
	loro, la rappresentanza della società spetta agli	
	amministratori stessi, in forma disgiunta o congiunta tra	
	loro, con le stesse modalità con cui sono stati attribuiti,	
	in sede di nomina, i poteri di amministrazione.	
	Articolo 35 - Organo di controllo	
	L'organo di controllo, se nominato, è costituito dal Sindaco	
	ovvero dal revisore contabile, ovvero quello della centrale	
	cooperativa a cui decidono di aderire.	
	Il revisore è eletto dall'assemblea, che ne determina la	
	durata ed il compenso, fra gli iscritti all'apposito Albo	
	tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.	
	Il Sindaco dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.	
	Il Sindaco non ha diritto a compenso, salvo diversa delibera	

	dell'assemblea.	
	All'organo di controllo si applicano le disposizioni di	
	legge.	
	L'organo di controllo scelto dai soci è In tutti i casi in	
	cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di	
	legge, lo stesso sarà composto e opererà in conformità e	
	sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per	
	quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.	
	In tutti gli articoli del presente statuto nei quali si fa	
	referimento al Collegio Sindacale o ai Sindaci, detto	
	referimento si intende fatto all'organo di controllo nella	
	composizione determinata dai soci, sotto l'osservanza delle	
	norme di legge tempo per tempo vigenti.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 36 - Scioglimento	
	La società si scioglie nei casi e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà	
	alla nomina di uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio, in caso di pluralità di liquidatori;	
	- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri spettanti ai liquidatori.	

	Articolo 37 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente	
	versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati,	
	nonché delle spese comunque da loro sostenute anche sotto	
	forma di anticipazioni per conto della società o comunque a	
	vantaggio di questa purché oggetto di perizia asseverabile	
	in caso d'uso circa la legittimità;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'Articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 38 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro	
	la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del	
	lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di	
	lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori -	
	l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	

	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti. Il regolamento potrà altresì	
	prevedere norme comportamentali, eventuali ulteriori	
	sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e	
	corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.	
	Articolo 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione del patrimonio	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Articolo 40 -Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice	
	civile, contenente la "disciplina delle società	
	cooperative", e dalle leggi speciali sulla cooperazione si	
	applicano le norme sulla società a responsabilità limitata,	
	in quanto compatibili.	

Torino, li 03/08/2017